

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2996

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATARINO, VILLANI MIGLIETTA

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei rispettivi consigli, nonché di nomina dei consiglieri comunali e provinciali ad assessore

Presentata il 9 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'attuale normativa in materia di elezione dei sindaci, dei presidenti di provincia e dei rispettivi consigli ha indubbiamente dato buona prova, attingendo da una manifestazione di alta democrazia quale la scelta popolare dei vertici amministrativi, rappresentando una preziosa occasione di stabilità e di efficienza degli esecutivi e conseguendo anche così un fortissimo consenso da parte dei cittadini documentato anche dall'alto numero di rielezioni.

La presente proposta di legge consta di tre articoli, ciascuno dei quali intende rispondere ad altrettante esigenze di miglioramento di tale normativa, rimediando ad altre storture manifestatesi nel suo concreto esercizio.

L'articolo 1 raccoglie le istanze che emergono anche dall'Associazione nazio-

nale comuni d'Italia in relazione alla necessità di consentire un terzo mandato ai sindaci e ai presidenti di provincia che abbiano meritato la conferma da parte delle rispettive comunità. Un'esigenza di continuità politico-amministrativa finalizzata alla compiuta realizzazione di programmi amministrativi di rilevanza strategica, che richiedono tempi congrui e coerenza di indirizzi. Una innovazione che amplia le possibilità di scelta da parte del popolo sovrano, al quale si riconosce, a differenza di quanto non avviene con l'attuale normativa, il diritto di allungare ulteriormente i tempi concessi ad amministratori rilevatisi efficaci, nel superiore interesse delle comunità in questione.

L'articolo 2 rimedia ad un autentico *vulnus* alla sovranità popolare prodotto dall'attuale incompatibilità tra le cariche

di assessore e di consigliere comunale e provinciale, a causa della quale gli eletti dal popolo decadono dal loro mandato per assurgere a funzioni di governo, per scomparire di fatto — a beneficio di candidati non eletti — nel momento in cui la volontà del sindaco, o di soggetti anche partitici che lo condizionino, li privi di tali funzioni. La previsione in tale caso del rientro nel mandato elettivo originario rappresenta al tempo stesso una dovuta manifestazione di rispetto della volontà popolare e una preziosa garanzia di autonomia nell'esercizio della funzione di governo, dalla quale si decadrebbe senza perdere il ruolo pubblico riconosciuto dall'elettorato.

A tale fine la soluzione della sospensione dall'incarico di consigliere comunale o provinciale in luogo della cessazione da esso in presenza di nomina ad assessore, con sostituzione provvisoria da parte del primo dei non eletti, rappresenta un'equa risposta alla necessità di garantire ad un tempo sia l'opportuna incompatibilità del ruolo di governo con quello di assemblea, sia il doveroso e sostanziale rispetto — in rapporto alla composizione delle assemblee elettive — della volontà popolare per tutto il tempo della consiliatura.

L'articolo 3 intende disincentivare — anche al fine di promuovere le aggregazioni politiche — la proliferazione di liste di scarso rilievo politico-elettorale, presen-

tate sovente soltanto al fine di garantire l'elezione in consiglio comunale del candidato sindaco con l'aggiramento di fatto del meccanismo delle preferenze, introducendo il limite del 3 per cento di voti per la partecipazione al riparto dei seggi ed eliminando di fatto l'elezione diretta in consiglio dei candidati-sindaci perdenti.

Le innovazioni proposte emergono dall'esperienza concreta del primo decennio della storica riforma dell'elezione dei sindaci e dei presidenti delle province (attuata dalla legge 25 marzo 1983, n. 81, e successivamente confluita nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e certamente concorreranno a rendere tale rivoluzionaria svolta (alla quale in gran parte si deve l'obiettivo miglioramento di questi anni della qualità dei servizi e della vita collettiva dei territori, oltre ad un fondamentale recupero della necessaria identificazione tra cittadini ed istituzioni) ancora più coerente con i suoi obiettivi, rafforzando il tasso di democrazia attraverso la possibilità del terzo mandato e la preservazione del diritto al seggio dei consiglieri eletti disincentivando strumentali frantumazioni.

Per questi motivi proponiamo all'attenzione del legislatore la presente proposta di legge auspicandone una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 51. — (*Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consiglieri. Limitazione dei mandati*). — 1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche ».

ART. 2.

1. L'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 64. — (*Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta*). — 1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, viene sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Per tutto il periodo del mandato, e limitatamente a quello, al suo posto subentra il primo dei non eletti della lista.

3. L'assessore che lascia l'incarico per revoca ovvero per dimissioni volontarie, torna a ricoprire la carica di consigliere.

4. Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i

parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia ».

ART. 3.

1. L'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 73. — (*Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*). — 1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tale caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo

di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista ».

€ 0,26



14PDL0030670